



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Settore esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 201/2016 promossa da:

1
BANCA
1
SPA

Contro

Giudice Dott.ssa Federica Colantonio,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/04/2023;
letti gli atti e sentite le parti,

Osserva

Dalla documentazione in atti emerge che:

Bank s.p.a. in data 20.11.2014 ha ceduto, con contratto di cessione pro soluto, un pacchetto di crediti "individuabili in blocco" ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U. Bancario, ad r.l. – giusta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25.11.2014 n. 139 - e tra questi la posizione debitoria oggetto di causa, conferendo ad

Bank S.p.a. l'incarico di svolgere l'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero crediti;

- la e s.r.l., già S.p.a., per mezzo di SPA - nuova denominazione assunta da Bank S.p.a.- ha intrapreso la presente procedura esecutiva sulla base del titolo costituito dal contratto di mutuo ipotecario in data 25.02.1998 – con rogito per Notaio Rep. n.14.167, Racc. 1.396 - concesso da S.p.a. al sig. , di cui è divenuta titolare in forza del suddetto contratto di cessione pro-soluto di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. del 20.11.2014;

esecutivo non è stato definito, ma resta pendente, è eventualmente possibile, all'esito dell'opposizione, la riassunzione dell'esecuzione. Se, invece, il processo esecutivo è stato definito con liberazione dei beni pignorati e non vi è stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell'esecuzione, definitivamente chiusa» (Cass. 15605/2017).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'opposta.

p.q.m.

revoca la sospensione disposta con decreto del 07/04/2023;

dichiara improseguibile l'esecuzione indicata in epigrafe;

ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita in data 01/07/2016 ai nn. 8072 r.g. e 5311 r.p.;

riserva la liquidazione del compenso e spese del custode e professionista delegato al deposito della relativa istanza e del conto della gestione;

condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore (€ 208.221,61), ed in rapporto alla natura cautelare della causa instaurata e dell'attività difensiva espletata (assenza di attività istruttoria), in complessivi euro 3.000,00 per compensi in favore degli opposenti, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, con distrazione in favore dell'avv.to Avv. Emanuele Di Maso, dichiaratosi antistatario;

fissa termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., o altri se previsti.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Pescara, 4 maggio 2023

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Federica Colantonio